

Area Servizi S.C.T.C.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0304 560/2021

Responsabile Istruttoria
NICCO ALESSANDRO

Determina n. 230 del 03/06/2021

**Oggetto: ACQUISTO ORE DI VOLO NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI
TURISTICHE 2021..**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Determinazione dell'area amministrativa n. 296 del 31/10/2017 recante in oggetto "aggiudicazione della gara per l'assegnazione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di trasporto sciatori con elicottero (eliski) nel comprensorio n. 6 di valtournenche (allegato a - L.R. 15/1988 s.m.i.) e contestuale concessione d'uso in gestione delle elisuperfici di base e degli aerali di posa in quota e recupero di cui alla DGR 1342/2016, per la stagione invernale 2017-2018 con eventuale rinnovo per la stagione invernale 2018-2019 ed eventuale rinnovo per la stagione invernale 2019/2020";
- Deliberazione della Giunta Municipale n. 91 del 11/11/2020 recante in oggetto "atto di indirizzo in merito a proroga convenzione attivita' di eliski stagione 2020/2021 in seguito a sospensione per emergenza sanitaria da covid19";
- Deliberazione della Giunta Municipale n. 33 del 24/03/2021 recante in oggetto "atto di indirizzo in merito a proroga convenzione attivita' di eliski stagione 2020/2021 in seguito a sospensione per emergenza sanitaria da covid19";

CONSIDERATO che nell'ambito del Bando di gara per il servizio di Eliski aggiudicato alla Società SKY AVIATION SRL era previsto quanto segue: "Al canone dovranno essere aggiunte 5 ore di volo a stagione a

disposizione dell'Amministrazione comunale (da utilizzarsi, a titolo esemplificativo, per monitoraggio frane, riprese televisive, pulizia Capanna J.A. Carrel sul Cervino)" ma che tale quantitativo di ore non è sufficiente a coprire il servizio per tutte le manifestazioni turistiche relative all'anno 2021;

CONSIDERATA l'importanza del servizio e la sua aderenza alla funzione pubblica del Comune di Valtournenche che ha tra le sue finalità statutarie lo sviluppo del settore turistico quale elemento di riferimento dell'economia del paese (cfr. art. 3 del vigente Statuto comunale);

RITENUTO quindi opportuno attivarsi direttamente con la Società SKY AVIATION SRL per l'acquisto di 199 minuti di volo extra-convenzione per l'espletamento delle manifestazioni turistiche relative all'anno 2021;

VISTO il preventivo, iscritto al Protocollo Generale del Comune al n. 3262 del 22/03/2021, con cui si specifica un costo per il servizio pari ad € 25,00 al minuto (oltre IVA al 22%) che comporta un costo complessivo pari ad **€ 6.069,50** (4975,00 + IVA al 22%);

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" e in particolare:

- l'art. 30, comma 1, in materia di principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'art. 32, comma 2, in materia di determinazione a contrarre nel caso di affidamento diretto;
- l'art. 36, comma 2 lett. a) che prevede, entro la soglia di quarantamila euro la facoltà di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, di forniture, servizi e lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 37 in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze;
- l'art. 40 in materia di obbligo di uso dei mezzi elettronici nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione;
- l'art. 95 in materia di criteri di aggiudicazione dell'appalto;

VISTE le norme in materia di *spending review* che integrano la normativa in materia di appalti pubblici e, in particolare, tra le altre:

- l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., che stabilisce *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del*

medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;

- *l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e ss.mm.ii., che stabilisce “le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa. (...) Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”;*

VISTO l’art. 12, comma 4 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 13 e ss.mm.ii. che esclude dall’obbligo di utilizzare un soggetto aggregatore regionale o nazionale (cd. Centrale di committenza) per le procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture nei limiti di importo stabiliti dalla normativa statale vigente;

DATO ATTO che l’importo del/i servizi/fornitura in parola è inferiore all’importo di € 5.000,00 e che pertanto, in forza del disposto dell’art. 1, c. 450 della L. 27/12/2006, n. 296 non vi è l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge;

VERIFICATA la congruità dell’offerta e ritenuto legittimo e conveniente procedere all’affidamento diretto ai sensi l’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti in ragione della tipologia del servizio/fornitura considerato che, dato l’importo dell’affidamento, una diversa procedura contrasterebbe con i principi di semplificazione ed economicità, intesa quale uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione degli operatori, e di congruità dei propri atti rispetto allo scopo che si vuole perseguire, oltre a violare il principio di tempestività, derivante dall’esigenza di non dilatare senza necessità la durata del procedimento di selezione del contraente;

RICHIAMATE le linee guida n. 4 dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) in materia di “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, non troverà applicazione il termine dilatorio di 35 giorni (comma 9) per la stipula del contratto;
- che l'impresa suddetta non si trova in alcuna delle fattispecie di cui all'art. 80 del predetto D.Lgs. 50/2016 relativo ai motivi di esclusione dalle procedure di appalto, giuste dichiarazioni effettuate dalla stessa;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
 - dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI AFFIDARE alla Società SKY AVIATION SRL il servizio trasporto con elicottero (199 minuti di volo extra-convenzione) per l'espletamento delle manifestazioni turistiche relative all'anno 2021;

DI IMPEGNARE a favore di SKY AVIATION SRL la somma di € 6.069,50 (Iva al 22% Inclusa) per il servizio di cui sopra con imputazione al bilancio di previsione 2021/2023, come di seguito specificato:

Esercizio	2021	Importo lordo	€ 6.069,50
Missione	07		
Programma	01		
PDCF	U.1.03.02.02.005		
Capitolo	4200	Articolo	5

DI SPECIFICARE che:

- ai sensi dell'art.7, comma 4, del D. L. 187/2010, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo di

Gara (CIG): **Z0F31F9C6D**;

- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, a fronte di fatturazione elettronica indirizzata al codice IPA del Comune di Valtournenche **UFA7JG**;

DI DARE ATTO:

- che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il Segretario Comunale;

- che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il

presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

- che ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui

all'art. 1, c. 1 della L.R. 22/2010, non sussistono conflitti d'interesse con il/i soggetto/i destinatario/i del

presente provvedimento;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:

- agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;

- al soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento per opportuna conoscenza e in ottemperanza

all'art. 191, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

DI RENDERE NOTO che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il

presente provvedimento è ammesso:

- ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento

nell'esercizio dei poteri di autotutela;

- ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D.lgs. n. 104/2010,

entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;

- ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.lgs. n. 104/2010, entro

30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e

di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;

- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del

giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai

sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71.

Sottoscritta dal Responsabile

(REY RENE')
con firma digitale

Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: ACQUISTO ORE DI VOLO NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI TURISTICHE 2021.

Sulla determina n. 230 del 03/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Valtournenche, li 03/06/2021

Sottoscritto dal Responsabile
REY RENE'
con firma digitale